

(N. 1653)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PETRILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1951

Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età
per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, fu conferita al Ministro della difesa la facoltà — già riconosciuta al Ministro della marina — di apportare con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, variazioni provvisorie ai quadri organici degli ufficiali della Marina fino alla data di approvazione dei nuovi organici e comunque non oltre il 31 dicembre 1948.

Pertanto, non essendo stato possibile stabilire i nuovi organici entro la data predetta, e ciò in relazione agli studi allora in corso circa il riordinamento dei ruoli dei Corpi militari della Marina, con la legge 29 luglio 1949, numero 579 la facoltà di cui sopra fu prorogata, anziché ad una ulteriore data fissa, fino alla entrata in vigore dei nuovi organici.

Attualmente gli organici provvisori degli ufficiali dei vari Corpi militari marittimi, esclu-

so il Corpo delle capitanerie di porto, sono stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1949, mentre quelli concernenti gli ufficiali di tale ultimo Corpo sono regolati dal decreto ministeriale 27 febbraio 1948.

Definite, dopo attenti ed elaborati studi, le linee fondamentali del nuovo ordinamento dei Corpi militari della Marina alla luce anche delle esperienze del passato conflitto, si rende ora necessario tradurre in forma legislativa le conclusioni dei cennati studi, adeguando la consistenza dei singoli ruoli e gradi alla progettata nuova struttura della Marina militare e ai compiti a questa affidati ai fini della difesa del Paese.

È stato perciò predisposto l'unito disegno di legge col quale, mentre viene data una nuova regolamentazione all'ordinamento dei cennati Corpi, si stabiliscono i quadri organici degli ufficiali della Marina e si prevedono i nuovi

limiti di età per la cessazione dal servizio permanente di detti ufficiali.

Per un'organica disciplina della materia nel provvedimento hanno, altresì, trovato sistemazione, preve opportune varianti, talune norme contenute nel disegno di legge concernente istituzione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo nei Corpi di stato maggiore e del genio navale D. M. (direzione macchine) attualmente all'esame del Parlamento, e di cui con separato provvedimento viene contemporaneamente chiesto il ritiro, nonché alcune modifiche alle vigenti norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina rese indispensabili dal riordinamento dei ruoli dei Corpi militari marittimi.

Il disegno di legge, per la sua complessità, è stato suddiviso in sette titoli delle cui disposizioni si dà qui di seguito ragione.

Il titolo I contempla l'istituzione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo a carriera limitata nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

La creazione di ruoli speciali nei vari Corpi militari marittimi (esclusi il Corpo sanitario e il Corpo equipaggi militari marittimi), risponde ad un'esigenza strutturale della Marina militare quale è stata posta in luce dagli studi sopra cennati.

Invero, la tecnica militare in genere e i mezzi bellici marittimi in particolare hanno subito in questi ultimi anni così importanti e vasti sviluppi da rendere indispensabile la formazione di ufficiali dotati di elevata cultura professionale e specializzati in campi assai più complessi che nel passato. Per il raggiungimento di tale obiettivo la Marina ha dovuto prevedere l'istituzione di nuovi centri di studi e di nuove scuole militari, l'elevazione da tre a quattro anni dei corsi normali dell'Accademia navale, l'invio di ufficiali a scuole speciali in Italia e all'estero, la creazione di due sezioni dell'Istituto di guerra marittima.

Pertanto, non si è potuto fare a meno di considerare che, qualora si dovesse estendere a tutti gli ufficiali della Marina la stessa completa preparazione tecnico-professionale, l'onere finanziario che deriverebbe dall'attuazione di tale programma sarebbe indubbiamente

molto elevato. Si è dovuto pertanto procedere ad un riesame delle esigenze organiche della Marina militare e si è così giunti alla conclusione che, se pure la cennata elevata preparazione professionale è indispensabile per la maggior parte degli ufficiali, esistono, nell'ambito delle attribuzioni devolute ai singoli Corpi (esclusi, per ovvie ragioni, il Corpo sanitario e il Corpo equipaggi militari marittimi che già adempie a una funzione complementare), numerosi incarichi che non richiedono un alto livello di cultura tecnico-professionale e che possono, perciò, utilmente essere disimpegnati da ufficiali muniti di titolo di studio inferiore e non formati attraverso le normali e dispendiose vie di reclutamento.

Tali ufficiali possono essere scelti tra elementi che, per avere prestato servizio militare, e talora per lungo tempo, in Marina, sono già provvisti di una sufficiente esperienza militare e professionale, utilizzando così le spese sostenute per la loro formazione, istruzione e addestramento e realizzando quindi una notevole economia per l'Erario. Si aggiunge che, avuto riguardo ai compiti, ad essi riservati, non sarà necessario avviare i cennati ufficiali ai corsi di perfezionamento e di specializzazione previsti per i vari Corpi militari marittimi (corso superiore, scuola di comando, corsi di specializzazione superiore tecnica ecc.), ottenendo anche sotto questo profilo un'ulteriore sensibile economia per l'Erario.

Una sufficiente esperienza del passato — suffragata dal lodevole comportamento tenuto durante l'ultimo conflitto dagli ufficiali dei ruoli speciali di complemento istituiti con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, — ha posto in evidenza l'opportunità che gli ufficiali reclutati ai susposti fini siano iscritti in ruoli speciali con sviluppo di carriera sin dall'inizio determinato (articolo 1, secondo comma), in modo da fornire agli interessati una chiara visione delle effettive possibilità di carriera, evitando nel contempo gli inconvenienti derivanti dalla promiscuità in un medesimo ruolo di elementi di cultura e preparazione sensibilmente diverse. La creazione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo era stata, del resto, già prevista per i Corpi di stato maggiore e del genio navale D. M. (direzione macchine) dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, la quale non

potè, però, avere concreta applicazione in seguito agli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943.

- In dipendenza della istituzione dei cennati ruoli speciali, ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, attualmente esistenti, viene data la denominazione di ruoli normali dei Corpi stessi (articolo 1, primo comma).

Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali è previsto in base a concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi e tra i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi muniti di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, i quali siano in possesso di determinati requisiti di età e di servizio (articoli 2, 3 e 4).

Per le prove di esami, per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e per la formazione delle graduatorie sono stati adottati criteri atti a garantire la necessaria selezione nell'interesse del servizio (articoli 5, 6 e 7).

Allo scopo, poi, di non precludere l'accesso ai più elevati gradi della gerarchia agli ufficiali che dimostrassero speciali qualità militari e professionali, si è prevista per i sottotenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e per gli ufficiali subalterni dei ruoli speciali degli altri Corpi la possibilità del trasferimento nei ruoli normali dei rispettivi Corpi, subordinando, peraltro, tale passaggio al superamento di severe prove di esame e salvaguardando le legittime aspettative di carriera degli ufficiali appartenenti agli anzidetti ruoli normali (articolo 8).

Il titolo II prevede la soppressione di taluni ruoli dei Corpi militari della Marina, la cui esistenza è apparsa non più necessaria in seguito all'istituzione dei predetti ruoli speciali e alle modifiche apportate col successivo titolo terzo alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali di complemento, o la cui fusione con altri ruoli affini è sembrata meglio rispondente alle esigenze del servizio.

Nei Corpi dello stato maggiore e del genio navale viene soppressa, per gli ufficiali in ser-

vizio permanente effettivo, l'attuale ripartizione, rispettivamente, in ruolo dei comandi navali e ruolo dei comandi marittimi, e in ruolo delle direzioni e ruolo dei servizi, e si prevede l'iscrizione degli ufficiali già appartenenti ai predetti ruoli, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore e nel ruolo normale del Corpo del genio navale (articolo 9).

La cennata ripartizione fu istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e in base ad essa gli ufficiali del ruolo comandi navali e quelli del ruolo direzioni potevano disimpegnare tutti gli incarichi, a bordo e a terra, devoluti, rispettivamente, al Corpo di stato maggiore e al Corpo del genio navale, mentre gli ufficiali del ruolo comandi marittimi e del ruolo servizi potevano assolvere solo gli incarichi a terra di competenza del rispettivo Corpo. Tale ripartizione non ha più ragione di sussistere nel quadro del riordinamento dei ruoli dei Corpi militari della Marina. Invero con la creazione di ruoli normali e ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, la ripartizione stessa, mentre si concreterebbe in un inutile duplicato, costituirebbe una sensibile limitazione dell'efficienza dei ruoli normali, ai quali — secondo i concetti informatori del riordinamento dei ruoli — sono, invece, devoluti tutti gli incarichi che implicano responsabilità di comando e di direzione a bordo e a terra.

Nel Corpo equipaggi militari marittimi, poi, allo scopo di riunire in unico ruolo gli ufficiali destinati a servizi affini, si sopprime il ruolo dei servizi radiotelegrafici e si dispone il passaggio degli ufficiali del soppresso ruolo e degli ufficiali del ruolo servizi nautici provenienti dalla categoria elettricisti nel ruolo servizi tecnici dello stesso Corpo (articoli 10 e 11). Nel Corpo del genio navale viene, altresì, soppressa la ripartizione degli ufficiali in congedo in ruolo degli ufficiali in congedo del genio navale e in ruolo degli ufficiali in congedo del genio navale D. M. (direzione macchine), istituita con l'articolo 2 della legge 23 maggio 1940, n. 649 (articolo 12). Detta ripartizione, ispirata sostanzialmente al principio di fare affluire nel primo ruolo i laureati e nel secondo i diplomati, non trova più alcuna ragione giustificatrice dal momento che, in seguito all'istituzione di un ruolo speciale del Corpo del genio navale e alle mo-

difiche apportate con il successivo articolo 19 al reclutamento degli ufficiali di complemento, i giovani muniti di diploma di licenza di istituto medeo di secondo grado sono ora ammessi a conseguire la nomina ad ufficiali del genio navale.

In dipendenza della soppressione della cenata ripartizione si provvede ad abrogare lo articolo 10 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, concernente nomina ad ufficiale di complemento nel predetto ruolo del Genio navale D.M. (articolo 21).

Ad evitare, infine, che ruoli non più considerati dal nuovo ordinamento continuino a sussistere sia pure ad esaurimento, viene soppresso il ruolo transitorio macchine previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, numero 1178, e successive modificazioni, e si dispone, per ragioni di affinità di funzioni, il passaggio dell'unico ufficiale attualmente appartenente a detto ruolo nel ruolo speciale del Genio navale (articolo 13).

Particolare illustrazione merita la disposizione contenuta nell'articolo 14 per ciò che concerne l'anzianità relativa da attribuire agli ufficiali dei soppressi ruoli nel nuovo ruolo in cui confluiscono o in quello in cui sono trasferiti. La norma considera i casi che l'anzianità assoluta degli ufficiali non risulti in armonia con il posto occupato nel ruolo di provenienza e che nel ruolo in cui si effettua il trasferimento i pari grado non siano iscritti secondo la loro anzianità assoluta. In tali casi — derivanti dal sistema di avanzamento vigente per gli ufficiali della Marina (possibilità che le promozioni siano conferite con riserva di anzianità e che gli ufficiali, in favore dei quali sono state disposte le riserve di anzianità, siano, poi, all'atto della promozione, iscritti in ruolo prima del pari grado avente maggiore anzianità assoluta) — il normale criterio oggettivo del confronto delle anzianità assolute di grado, oltre a riuscire lesivo delle legittime aspettative di carriera già acquisite dagli ufficiali interessati, non sarebbe, peraltro, idoneo — nell'ipotesi di trasferimento da uno ad altro ruolo — a determinare l'anzianità relativa degli ufficiali trasferiti, in quanto non eliminerebbe il dubbio sul posto da attribuire agli ufficiali stessi in relazione ai vari gruppi nei quali,

per l'avvenuta inserzione degli ufficiali promossi con ritardo, può essersi scisso il gruppo dei pari grado aventi maggiore anzianità assoluta. Per ovviare a tali inconvenienti, l'articolo 14 stabilisce che, nei cennati casi, l'anzianità relativa degli ufficiali è determinata dal Ministro, sentita la competente Commissione di avanzamento, senza che possa, tuttavia, essere alterato l'ordine di precedenza acquisito rispetto ai pari grado dei soppressi ruoli.

Il titolo III stabilisce i nuovi organici degli ufficiali dei vari Corpi militari della Marina con un aumento complessivo, rispetto ai vigenti organici provvisori, di 198 unità, così distribuiti: 2 ammiragli di squadra, 2 tenenti generali, 3 contrammiragli e maggiori generali, 34 capitani di vascello e colonnelli, 47 capitani di fregata e tenenti colonnelli, 43 capitani di corvetta e maggiori, 32 tenenti di vascello e capitani e 35 ufficiali subalterni. Il numero degli ammiragli di squadra deve intendersi, in effetti, aumentato di una sola unità, tenuto conto che attualmente gli ammiragli di squadra sono sette (sei in organico più uno fuori quadro perchè segretario generale per la Marina) e che, fra gli otto ammiragli di squadra previsti dal nuovo organico, è compreso anche l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica predetta, con ciò venendo meno, implicitamente, la possibilità di ulteriori collocamenti fuori quadro per il cennato titolo. Fra i suindicati otto ammiragli di squadra sono, inoltre, compresi due ammiragli di squadra designati per il comando di armata navale, carica quest'ultima già contemplata dalla vigente legislazione per la Marina e alle cui specifiche norme si fa, perciò, rinvio per quanto attiene alla procedura da seguirsi ai fini del conferimento della carica stessa. In considerazione, poi, della eventualità che la carica di capo di Stato Maggiore della Difesa sia conferita ad un ammiraglio di squadra e che quella di Consigliere militare del Presidente della Repubblica sia affidata ad un ufficiale ammiraglio o generale della Marina, viene previsto — al pari che per le altre Forze armate — che l'ufficiale ammiraglio o generale cui sia conferita una delle cariche predette è considerato in soprannumero all'organico del proprio grado e, ove rivesta il grado di ammiraglio di squadra designato d'armata e sia

capo di Stato Maggiore della Difesa, anche ai due posti di designato d'armata (articolo 15).

Il calcolo dei nuovi organici è stato fatto contemperando le disponibilità di bilancio con l'esigenza di assicurare ai vari Corpi militari marittimi il numero di ufficiali strettamente indispensabile, in rapporto alle necessità derivanti dal riordinamento del naviglio o all'urgenza di dar vita a una organizzazione logistica a terra capace di soccorrere alle complesse esigenze di una marina moderna. Al riguardo è da considerare che le Forze navali saranno, per l'avvenire, costituite prevalentemente da naviglio di piccolo tonnellaggio, per il cui armamento occorreranno più ufficiali che nel passato, e che la necessità di mantenere in efficienza un determinato numero di basi navali è indipendente dalla maggiore o minore consistenza del naviglio. Inoltre è da tener presente che i compiti affidati alla Marina nella difesa dei porti e delle coste richiedono l'impiego di un notevole numero di ufficiali.

Per ciò che concerne, in particolare, la ripartizione dei posti nei singoli ruoli e gradi si rileva che tale ripartizione è stata effettuata in guisa da affidare la responsabilità dei comandi navali e marittimi e delle direzioni ad ufficiali che, per il loro grado elevato, diano garanzia di capacità e preparazione, e in modo da poter destinare un adeguato numero di ufficiali superiori in tutti i settori di studio e di ricerche connesse alla continua evoluzione della tecnica militare e dei mezzi bellici marittimi in ispecie.

L'esperienza dell'ultimo conflitto ha posto in evidenza che, mentre per il personale di bassa forza e per gli ufficiali destinati a compiti esecutivi è possibile provvedere con elementi tratti dai ruoli del congedo, gli ufficiali cui sono devolute funzioni di comando e compiti direttivi e organizzativi debbono possedere una sicura preparazione sull'impiego dei mezzi e degli uomini.

Peraltro, allo scopo di ripartire l'onere finanziario in più esercizi e di evitare, nel contempo, un anormale e improvviso afflusso verso l'alto della gerarchia, il raggiungimento dei nuovi organici è stato graduato nel tempo (articolo 16), ripartendo in un triennio gli aumenti rispetto ai vigenti organici provvisori. Analogo criterio è stato seguito nei casi in cui, nei ruoli

normali degli ufficiali inferiori, si sono dovute prevedere riduzioni rispetto alla consistenza attuale in dipendenza della devoluzione di posti agli istituendi ruoli speciali, ai quali, nel complesso, è stato attribuito il 7 per cento circa del totale dei posti stabiliti dai nuovi organici per i vari Corpi militari marittimi. Del pari, in un triennio sono state ripartite le lievi riduzioni apportate nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno del Corpo equipaggi militari marittimi in relazione all'indicato riordinamento dei ruoli del Corpo stesso.

Per effetto delle gradualità adottate (tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse al disegno di legge) viene lasciata, nel totale, invariata per il 1951 la consistenza attuale dei vari Corpi militari marittimi, mentre l'aumento globale delle anzidette 198 unità viene previsto, in parti pressochè uguali, per gli anni 1952 e 1953.

Il titolo IV contempla i nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina.

In effetti tale materia è già regolata dal progetto di legge sullo stato degli ufficiali delle tre Forze armate, attualmente all'esame del Parlamento. Senonchè, oltre che allo scopo di rendere al più presto operanti — al pari che per le altre Forze armate — gli aumenti dei limiti di età nei ruoli e gradi in cui detti aumenti sono previsti, si è ritenuto doverne trattare in questa sede per il necessario coordinamento con le disposizioni dei titoli primo e secondo dell'unito disegno di legge.

Nello stabilire i cennati limiti di età (articolo 17, primo comma, e tabella n. 4 annessa al disegno di legge) si è, pertanto, tenuto conto dell'istituzione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto e della conseguente nuova denominazione assunta dai preesistenti ruoli dei Corpi stessi, nonché della soppressione dei ruoli dei comandi navali e dei comandi marittimi, delle direzioni e dei servizi, e dell'iscrizione degli ufficiali già appartenenti ai cennati ruoli nei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

In relazione a quanto esposto, nella citata tabella n. 4, per ciascuno dei Corpi anzidetti, sono stati previsti limiti di età distinti per gli

ufficiali del ruolo normale e per quelli del ruolo speciale, mentre — in dipendenza della soppressione del ruolo transitorio macchine — non è stata più riprodotta la nota relativa a detto ruolo inserita in calce alla tabella n. 2 annessa al disegno di legge sullo stato degli ufficiali.

Per il ruolo normale del Corpo di stato maggiore i limiti di età indicati nella tabella sono identici a quelli del preesistente ruolo dei comandi navali, salvo per gli ammiragli di squadra designati di armata per i quali il limite di età è stato stabilito — al pari che per le altre Forze armate — in 64 anni. Per gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi si è, peraltro, fatta salva con apposita disposizione transitoria (articolo 30, secondo comma), la applicazione — per il grado rivestito alla data di entrata in vigore della legge — dei più elevati limiti di età precedentemente in vigore.

Per i ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali sono stati adottati limiti di età uniformi, con un aumento, rispetto ai preesistenti limiti di età, di un anno per i maggiori generali, di un anno per i tenenti colonnelli del genio navale, di due e cinque anni, rispettivamente, per i maggiori e i capitani, e di tre anni per i subalterni. I limiti di età previsti per i cennati ruoli corrispondono a quelli contemplati per il ruolo ingegneri del genio aeronautico dalla tabella n. 3 annessa al disegno di legge sullo stato degli ufficiali.

Per il ruolo medici del Corpo sanitario e per i ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto i limiti di età sono stati stabiliti in modo da farli corrispondere a quelli dei servizi delle altre due Forze Armate, con un aumento, rispetto ai preesistenti limiti, di due anni per i tenenti colonnelli e i capitani e di tre anni per i maggiori. Per eguali ragioni di uniformità i limiti di età per il ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono stati ridotti fino a portarli allo stesso livello dei servizi; per gli ufficiali del cennato ruolo si è, tuttavia, fatta salva l'applicazione dei più favorevoli limiti di età sia nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della legge, sia — per i tenenti — nel grado di capitano conseguito successivamente alla data suddetta (ar-

ticolo 30, primo comma). Per i capitani e subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi il limite di età è stato elevato rispettivamente di due anni. Peraltro, allo scopo di non turbare sensibilmente le legittime aspettative di carriera dei sottufficiali del Corpo stesso, l'applicazione del cennato aumento è stato graduato nel tempo (articolo 30, terzo comma), riproducendo la nota in calce alla tabella n. 2 annessa al disegno di legge sullo stato degli ufficiali.

All'aumento dei limiti di età, salvo quanto previsto per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, si è dato effetto — al pari che per le altre Forze Armate — dal 1° gennaio 1951 (articolo 17, secondo comma).

Per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo sono stati adottati limiti di età uniformi pari a quelli stabiliti nelle tre Forze Armate per i corrispondenti gradi dei servizi.

Il titolo V prevede alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina rese necessarie — come in principio accennato — dall'istituzione dei ruoli speciali o consigliate dall'esperienza del passato.

Le cennate modifiche sono intese:

ad eliminare il sistema di reclutamento degli ufficiali di complemento attraverso lo speciale tirocinio previsto dall'articolo 1, lettera a), del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, che in passato ebbe solo transitoria attuazione in dipendenza della sopravvenuta istituzione dei corsi preliminari navali per studenti universitari, e del quale l'Amministrazione non intende più avvalersi per l'avvenire, anche dopo la soppressione dei corsi preliminari navali, stante la riconosciuta necessità di unificare le fonti di reclutamento degli ufficiali di complemento attraverso l'Accademia navale (articolo 18);

a consentire la partecipazione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del citato testo unico, anche ai giovani licenziati da istituto tecnico industriale e da istituto tecnico commerciale, e ciò allo scopo di favorire il reclutamento di ufficiali di complemento muniti di diploma di istituto medio di

secondo grado da cui trarre — unitamente ai licenziati da istituto tecnico nautico — gli elementi da immettere nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo (articolo 19);

ad unificare la data di decorrenza della ferma di leva e della ferma volontaria di anni quattro per gli ufficiali di complemento della Marina e a ridurre da tre a due anni la durata della successiva rafferma per i giovani che hanno conseguito la nomina ad ufficiale e ciò in relazione al disposto del primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, in base al quale sono sufficienti quattro anni di servizio, compreso il servizio di leva, per potere partecipare ai concorsi per la nomina ad ufficiale dei ruoli speciali (articolo 20).

Il titolo VI prevede disposizioni transitorie sia per la prima formazione dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo contemplati dal titolo I, sia per l'applicazione dei nuovi limiti di età di cui già si è fatto cenno.

Nel Capo I viene disciplinata l'immissione nei ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, mediante concorsi per titoli, degli ufficiali di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei ruoli speciali di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

Tale immissione era stata già contemplata dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, la quale, nell'istituire ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo nei Corpi di stato maggiore e del genio navale D. M. (direzione macchine), stabilì, all'articolo 6, che per la prima formazione dei cennati ruoli speciali dovevano essere banditi — entro un mese dalla data della sua entrata in vigore — concorsi per titoli per la nomina a guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello e a sottotenente, tenente e capitano del genio navale D. M., cui potevano partecipare, rispettivamente, gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale D. M., ivi compresi, quindi, gli ufficiali dei ruoli speciali di complemento sopra indicati. Senonchè, in dipendenza degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, la cennata legge non poté

ricevere applicazione. In seguito, permanendo sempre la necessità di far luogo alla formazione di detti ruoli speciali in servizio permanente effettivo e di provvedere — in conformità degli obblighi assunti — alla sistemazione in carriera degli ufficiali dei ruoli speciali di complemento, la questione venne ripresa in esame e fu sottoposta all'approvazione del Consiglio dei ministri e poi presentato al Parlamento un disegno di legge che, riproducendo in massima le disposizioni contenute nella citata legge 3 dicembre 1942, n. 1417, consentiva la immissione nei ruoli del servizio permanente della cennata benemerita categoria di ufficiali.

Peraltro, poichè la creazione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo è ora regolata in modo organico e completo dall'unito disegno di legge, si è ritenuto dover stralciare le disposizioni degli articoli 8, 9, primo, secondo e terzo comma, 10, 11 e 12 del suindicato disegno di legge — tuttora all'esame del Parlamento — riproducendole, con lievi varianti, in questa sede (articoli 22 a 27).

Lo stralcio delle cennate disposizioni dal disegno di legge anzidetto e il ritiro dell'intero provvedimento è apparso necessario per l'indispensabile coordinamento della materia, tenuto conto che tale disegno di legge prevede l'istituzione di un ruolo speciale di ufficiali del genio navale D. M. (direzione macchine) non più considerato dall'unito disegno di legge e contiene negli articoli 1, ultimo comma, e 2 norme contrarie ai criteri informatori dell'attuale riordinamento dei ruoli.

Nel Capo II, in relazione alle urgenti necessità di servizio, si prevede il reclutamento di ufficiali subalterni mediante concorsi straordinari per titoli e per esami per la prima formazione dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto e per la copertura dei posti che risultassero vacanti nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale dopo effettuate le immissioni degli ufficiali dei ruoli speciali di complemento (articolo 28). Con apposita disposizione transitoria (articolo 29) — sempre allo scopo di favorire il reclutamento negli an-

anzidetti ruoli speciali — viene, poi, elevato a 32 anni il limite di età per l'ammissione dei sottufficiali di carriera ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'unito disegno di legge.

Nel Capo III, all'articolo 31, viene, infine, prevista l'utilizzazione, sino alla data di raggiungimento degli organici, dei posti disponibili nei gradi di ufficiale inferiore dei ruoli speciali ai fini dell'assorbimento delle eccedenze eventualmente esistenti nei corrisponden-

ti gradi dei ruoli normali, salvaguardando, peraltro, le legittime aspettative degli ufficiali reclutati negli anzidetti ruoli speciali.

Nel titolo VII, l'articolo 32 specifica la maggiore spesa che il provvedimento in esame comporta e, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, detta norme per la copertura dell'onere.

Sul disegno di legge in oggetto, si è pronunciato favorevolmente il Consiglio Superiore di Marina.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

Ruoli normali e ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Art. 1.

I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali dei Corpi stessi.

Nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

Art. 2.

Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali di complemento della Marina e i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino, rispettivamente, nelle condizioni indicate agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 26° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale.

Gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo di stato maggiore muniti di diploma di capitano superiore di lungo corso e gli uffi-

ciali subalterni di complemento dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto muniti di una delle lauree richieste, rispettivamente, dagli articoli 9, 11, 14 e 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di quattro anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva.

Art. 4.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 30° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a « molto buono » e siano in possesso di uno dei titoli appresso indicati:

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio-tecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 5.

Le prove di esame dei concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a) per la nomina a guardiamarina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, presidente;

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore, membri;

b) per la nomina a sottotenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, ovvero un ufficiale generale o colonnello dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore o, qualora il presidente appartenga al Corpo di stato maggiore, un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro;

un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro.

Delle commissioni previste dal precedente comma fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 5 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata

se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

Qualora nei ruoli normali dei Corpi indicati nell'articolo 1 esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro della difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento nei detti ruoli di sottotenenti di vascello, di tenenti e di sottotenenti dei corrispondenti ruoli speciali, che ne facciano domanda.

Possono chiedere il trasferimento nei ruoli normali:

i sottotenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado;

gli ufficiali subalterni dei ruoli speciali degli altri Corpi indicati nell'articolo 1, che siano muniti di una delle lauree richieste per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del corrispondente ruolo normale e che abbiano almeno due anni di anzianità di grado se tenenti.

I candidati sono presi in esame dalla commissione ordinaria di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dalle pratiche personali degli ufficiali, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nei ruoli normali.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono:

sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di stato maggiore dell'Accademia navale e compiere il corso superiore, se sottotenenti di vascello;

sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati all'articolo 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini del-

l'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di cui al precedente comma sono trasferiti nei ruoli normali con il loro grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi sottotenenti di vascello o tenenti nei ruoli normali nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

TITOLO II.

Soppressione di ruoli.

Art. 9.

La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo delle direzioni e in ruolo dei servizi, istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, è soppressa.

Gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di cui al primo comma sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detti ruoli, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore e nel ruolo normale del Corpo del genio navale. A parità di anzianità assoluta sono iscritti nel ruolo normale prima gli ufficiali provenienti dal ruolo dei comandi navali o delle direzioni.

Art. 10.

Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

Art. 11.

Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria elettricisti, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto

ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

Art. 12.

Il ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzioni macchine), istituito per ogni categoria di ufficiali in congedo del genio navale con l'articolo 2, lettera b), della legge 23 maggio 1940, n. 649, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo degli ufficiali in congedo del Genio navale di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2. A parità di anzianità assoluta, essi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di cui alla citata lettera a).

Art. 13.

Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo speciale degli ufficiali del Genio navale di cui all'articolo 1.

Art. 14.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12, qualora l'anzianità assoluta degli ufficiali non risulti in armonia con il posto occupato nel ruolo di provenienza o qualora nel ruolo nel quale si effettua il trasferimento i pari grado non siano iscritti secondo la loro anzianità assoluta, l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata dal Ministro, sentita la competente commissione di avanzamento, fermo restando l'ordine di precedenza acquisito dagli ufficiali medesimi rispetto ai pari grado già appartenenti ai soppressi ruoli.

TITOLO III.

Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina.

Art. 15.

Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina sono fissati come segue:

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi				
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	1
Subalterni	244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	—

e gradi corrispondenti

Fra gli otto ammiragli di squadra previsti per il Corpo di stato maggiore è compreso l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di segretario generale per la Marina. Fra i suindicati otto ammiragli di squadra sono, inoltre, compresi due ammiragli di squadra designati per il comando di armata navale.

L'ammiraglio di squadra designato per il comando di armata navale, cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa è considerato in soprannumero ai due ammiragli di squadra designati per il comando di armata navale e all'organico degli ammiragli di squadra. Sono altresì considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonché l'ufficiale ammiraglio o generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Art. 16.

Gli organici stabiliti dall'articolo 15 saranno raggiunti entro l'anno 1953 con la gradualità prevista per ciascun Corpo e ruolo dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

TITOLO IV.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina.

Art. 17.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 4 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 4 per gli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali dei preesistenti ruoli dei Corpi stessi. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di

età previsti dalla citata tabella numero 4 per gli ufficiali del ruolo medici del Corpo sanitario.

TITOLO V.

Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina.

Art. 18.

L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — « La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della Marina ha luogo:

- a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici;
- b) per concorso per titoli;
- c) per meriti speciali.

« Gli ufficiali della Marina che cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del complemento ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sono iscritti, di ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi.

« I corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) sono svolti con le modalità indicate al successivo articolo 2 ».

Art. 19.

L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — « Gli iscritti nelle liste di leva marittima che, all'atto dell'arruolamento, posseggano uno dei titoli di studio indicati nei commi secondo e terzo del presente articolo sono iscritti, d'ufficio, ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

« Coloro i quali siano in possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso o di una delle lauree previste dai successivi articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15, sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina, rispettivamente, ad ufficiale di complemento del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario (ruolo medici), sanitario (ruolo farmacisti), di commissariato e delle capitanerie di porto.

« Coloro i quali siano in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento:

a) nel Corpo di stato maggiore o delle capitanerie di porto, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani;

b) nel Corpo del genio navale, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diplomati da istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti;

c) nel Corpo delle armi navali, se diplomati da istituto tecnico industriale, sezione radiotecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti;

d) nel Corpo di commissariato militare marittimo, se diplomati da istituto tecnico commerciale.

« Ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono pure iscritti, d'ufficio, secondo le norme stabilite nel precedente comma terzo, i cittadini che, muniti di uno dei titoli di studio indicati in detto comma e aventi gli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.

« Qualora il medesimo titolo di studio consenta l'iscrizione a corsi diversi, l'Amministrazione, nel procedere all'assegnazione ai corsi, terrà conto, per quanto possibile, delle domande degli interessati.

« Gli iscritti seguono i corsi teorico-pratici presso l'Accademia navale in qualità di allievi e al termine dei corsi, se riconosciuti idonei, sono nominati aspiranti ufficiali di complemento. Essi conseguono la nomina ad ufficiale dopo un periodo di esperimento di quattro mesi, sempre che siano riconosciuti idonei e, se si

tratti di aspiranti ufficiali di complemento del Corpo sanitario, sempre che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercito professionale. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il periodo di esperimento di quattro mesi, qualora al termine dello stesso non vi siano sufficienti elementi di giudizio.

« Coloro che non risultino idonei ai corsi non possono ripeterli, nè ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento.

« Gli iscritti ai corsi teorico-pratici ritardano la presentazione alle armi fino alla data di inizio dei corsi medesimi.

« I giovani in possesso dei titoli di studio indicati nel presente articolo possono chiedere di essere esentati dai corsi teorico-pratici, fermo restando per essi l'obbligo di compiere la ferma di leva ».

Art. 20

Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. — « Gli ufficiali di complemento sono obbligati ad una delle seguenti ferme decorrenti dalla data d'inizio del corso teorico-pratico:

a) alla ferma di leva della durata di mesi 28, se provenienti da iscritti di leva;

b) alla ferma volontaria di anni quattro, per i diplomati che, avendo i requisiti richiesti intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata della propria classe di leva. L'età minima per partecipare al corso teorico-pratico è di anni 17 compiuti.

« Coloro che, vincolati ad una delle due ferme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente, possono ottenere una rafferma biennale decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta.

« Gli arruolati volontari, che non risultino idonei ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 2, possono ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratto, salvo l'ob-

bligato di concorrere alla leva della propria classe, se questa non sia stata ancora chiamata alle armi, o di compiere la ferma di leva ».

Art. 21.

È abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Immissione nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale degli ufficiali dei ruoli speciali di complemento.

Art. 22.

Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui all'articolo 1, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire concorsi per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente o tenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a sottotenente, tenente o capitano di ruolo speciale del genio navale.

Ai concorsi previsti dal precedente comma possono partecipare, rispettivamente, gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei ruoli speciali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e che abbiano prestato almeno cinque, sei o otto anni di servizio effettivo da ufficiale a seconda che trattisi di concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente, oppure a sottotenente di vascello o tenente, oppure a tenente di vascello o capitano. Ai concorsi per la nomina a tenente di vascello o a capitano del ruolo speciale possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, capitani di corvetta e maggiori del genio navale di complemento che fanno parte o abbiano

fatto parte dei predetti ruoli speciali di complemento.

I capitani di corvetta e i maggiori del genio navale provenienti dai ruoli speciali di complemento, i quali siano nominati tenenti di vascello o capitani del genio navale dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Art. 23.

Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 22 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti:

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerienze di guerra:

ricompense al valor militare, promozioni e avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

b) qualità militari e professionali;

c) titolo di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere a), b) e c) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera a);

45 punti per i titoli di cui alla lettera b);

15 punti per i titoli di cui alla lettera c).

I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera b) sono così suddivisi:

da 1 a 25 punti per qualità professionali in genere;

da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

Art. 24.

Agli ufficiali di cui all'articolo 22 che ottengono la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la cassa ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, numero 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 25, è devoluto allo Stato.

Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennità stessa.

Art. 25.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163.

Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

Art. 26.

Gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, numero 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali pre-

visti dall'articolo 1, saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

Art. 27.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, è soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 22, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 24, secondo e terzo comma, e 26, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonché le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo.

CAPO II.

Reclutamento di ufficiali subalterni dei ruoli speciali.

Art. 28.

Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, previsti dall'articolo 1, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno in detti ruoli speciali. Dopo effettuate le nomine di cui all'articolo 22, il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale.

I concorsi sono banditi nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli di ufficiale subalterno. Dal numero di tali vacanze devono essere detratte le eventuali eccedenze esistenti nei corrispondenti ruoli normali.

Ai concorsi di cui al primo comma possono essere ammessi gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno

quattro o cinque anni, a seconda che concorrono alla nomina a guardiamarina o sottotenente e a sottotenente di vascello o tenente e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale. Ai concorsi per la nomina a sottotenente di vascello nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a tenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1 possono altresì, essere ammessi, rispettivamente, i tenenti di vascello di complemento e i capitani di complemento dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, che non abbiano superato il quarantaduesimo anno di età e abbiano gli altri requisiti richiesti.

I tenenti di vascello e i capitani di complemento, i quali, ai sensi del comma precedente, siano nominati sottotenenti di vascello o tenenti dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Per le prove di esami, per la composizione delle commissioni giudicatrici e per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

Art. 29.

Il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 4 è elevato a 32 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III.

Norme per l'applicazione dei limiti di età e per l'assorbimento di eccedenze di organico.

Art. 30.

Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, nel grado rivestito, i limiti di età previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore. Per i te-

nenti di detto ruolo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione del servizio permanente continua ad essere di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, continuano ad applicarsi, per il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di età già previsti per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella numero 4 annessa alla presente legge, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono, rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Sino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 56 per i subalterni.

Art. 31.

Fino al 31 dicembre 1953 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

TITOLO VII.

Disposizioni finali.

Art. 32.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà sul bilancio del Ministero della difesa nell'esercizio finanziario 1950-51 per li-

re 8.477.000, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 63.940.000, nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 154.812.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 202 milioni e 927 mila, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile nell'esercizio finanziario 1950-51 per lire 1.003.000, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 3.354.000, nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 7.545.000 e nello esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 10.316.000.

Alla copertura dell'onere di lire 8.477.000 e di lire 1.003.000 a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, rispettivamente, dello stanziamento del capitolo 265 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo esercizio 1950-51 e dello stanziamento del capitolo 46 dello stato di previsione del Ministe-

ro della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

Alla copertura dell'onere di lire 63.940.000 e di lire 3.354.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte, rispettivamente, mediante riduzione del capitale... (funzionamento arsenali) per lire 23.940.000, del capitolo... (nuove costruzioni) per lire 20 milioni e del capitolo... (combustibili) per lire 20.000.000 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1951-52, e mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo... (fitto locali e manutenzione fabbricati capitanerie di porto) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

TABELLA N. 1

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA PER IL 1951.

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	direttore corpo musicale	
Ammiraglio di squadra	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	14	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	97	—	34	—	15	—	18	1	20	—	22	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	149	1	54	2	26	—	32	1	42	—	49	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	189	8	69	15	32	—	40	2	54	—	64	—	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	420	55	126	31	59	7	85	3	98	5	139	10	58	39	59	27	1	63
Subalterni	260	30	94	13	54	6	28	2	48	7	59	7	126	73	87	—	—	—

e gradi corrispondenti

ABELLA N. 2.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA PER IL 1952.

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi				
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-macchina	ruolo ser-vizi contabili	direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	101	—	36	—	16	—	18	1	22	—	25	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	157	3	56	2	27	—	32	1	43	1	49	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	195	12	72	10	33	1	41	2	53	1	63	2	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	405	82	128	36	58	15	85	3	88	15	121	23	63	38	50	31	1
Subalterni	252	66	90	23	50	11	28	2	45	12	56	13	127	71	83	64	—

e gradi corrispondenti

TABELLA N. 3.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA DAL 1° GENNAIO 1953.

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi				
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	direttore corpo-musicale
Ammiraglio di squadra	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Contramiraglio	15	—	5	—	2	—	3	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	1
Subalterni	244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	—

e gradi corrispondenti

TABELLA N. 4.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI
DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra designato d'armata	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispondente.	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e grado corrispondente	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e grado corrispondente	55	—	58	—	58	—	60	60	60	—	60	—	—
Capitano di fregata e grado corrispondente	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispondente	50	55	52	55	52	55	55	55	55	55	55	55	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

NOTA. — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.